

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 155

21° anno

13 giugno 1978

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 1246/78 della Commissione, del 12 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1247/78 della Commissione, del 12 giugno 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 1248/78 della Commissione, del 9 giugno 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica araba d'Egitto a titolo di aiuto 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 1249/78 della Commissione, del 9 giugno 1978, che ripartisce i contingenti quantitativi comunitari all'esportazione per talune ceneri e per taluni residui da rame, nonché per taluni cascami e rottami di rame, di alluminio e di piombo 8
- ★ Regolamento (CEE) n. 1250/78 della Commissione, del 12 giugno 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1624/76 per quanto riguarda l'importo integrativo dell'aiuto concesso per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro 11
- ★ Regolamento (CEE) n. 1251/78 della Commissione, del 12 giugno 1978, che sottopone a sorveglianza comunitaria l'importazione di taluni prodotti tessili provenienti da alcuni paesi terzi 12
- Regolamento (CEE) n. 1252/78 della Commissione, del 12 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . . 18
- Regolamento (CEE) n. 1253/78 della Commissione, del 12 giugno 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 19
-

Commissione

78/500/CEE :

Decisione della Commissione, del 16 maggio 1978, che fissa l'importo massimo dell'aiuto speciale per il latte scremato in polvere per la nona gara particolare effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1844/77 21

78/501/CEE :

Decisione della Commissione, del 16 maggio 1978, che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la quindicesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 368/77 22

78/502/CEE :

Decisione della Commissione, del 16 maggio 1978, che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la settantaquattresima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 232/75 23

78/503/CEE :

Decisione della Commissione, del 17 maggio 1978, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la quarantunesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77 25

78/504/CEE :

Decisione della Commissione, del 17 maggio 1978, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la trentesima gara parziale di zucchero greggio di barbabietole effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1790/77 . . . 26

78/505/CEE :

Decisione della Commissione, del 18 maggio 1978, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 79/75 27

78/506/CEE :

Decisione della Commissione, del 18 maggio 1978, relativa alla fissazione dei quantitativi di prodotti del settore delle carni bovine originarie del Kenia e del Madagascar per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione nel mese di giugno 1978 30

78/507/CEE :

★ **Direttiva della Commissione, del 19 maggio 1978, per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/114/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi 31**

Rettifiche

★ **Rettifica del regolamento (CEE) n. 976/78 del Consiglio, del 12 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 per quanto concerne il tasso di cambio da applicare a varie monete nel settore agricolo e relativo alle incidenze della fissazione di nuovi tassi rappresentativi sui diritti e sugli obblighi esistenti (GU n. L 125 del 13. 5. 1978) 34**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1246/78 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1978****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1729/77⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1729/77 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 12 giugno 1978 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	87,52
10.01 B	Frumento duro	130,46 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	82,32 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	82,76
10.04	Avena	79,63
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	76,99 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	82,94 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	83,93 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	134,75
11.01 B	Farine di segala	127,46
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	213,39
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	143,78

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1247/78 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1978****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1730/77⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 21.

(3) GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 12 giugno 1978 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		6	7	8	9
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		6	7	8	9	10
11.07 A I(a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I(b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II(a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II(b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1248/78 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1978

relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica araba d'Egitto a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1125/78⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che l'8 febbraio 1977 ed il 30 gennaio 1978 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, sotto forma di farina, nel quadro di un'azione comunitaria, l'equivalente di 115 000 tonnellate di frumento tenero, ossia 82 800 tonnellate di farina di frumento tenero alla Repubblica araba d'Egitto a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1976/1977 e 1977/1978;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato nel perimetro della nave nel porto d'imbarco; che la merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario;

considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri; che, data la situazione delle monete di tali Stati e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte, occorre tener conto dell'incidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale verranno espletate le formalità doganali di esportazione;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura alla Repubblica araba d'Egitto;

considerando che è comunque opportuno incaricare l'organismo d'intervento francese dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari alla Repubblica araba d'Egitto, di 82 800 tonnellate di farina di frumento tenero.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Francia, in 7 partite di 10 000 t (partite da 1 a 7) e 1 partita di 12 800 t (partita n. 8).

3. Il prodotto sarà mobilitato sul mercato della Comunità.

4. Il carico sarà effettuato partendo da un porto della Comunità.

5. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti nel perimetro della nave nel porto di imbarco. Tale merce deve essere depositata nel

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario, mentre la cadenza delle consegne viene fissata dall'aggiudicatario e dal mandatario del paese di destinazione.

Peso minimo dei sacchi: 600 g.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente:

«Wheat Flour — Gift of the European Economic Community to Egypt».

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una «R» maiuscola.

Articolo 2

1. Il bando di gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 23 giugno 1978.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 23 giugno 1978 alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno sette giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.

2. Le offerte devono recare fra l'altro l'indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide di espletare, qualora sia dichiarato aggiudicatario, le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi.

3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta dell'importo compensativo monetario applicabile, il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione del paragrafo 2.

La correzione si effettua:

- aumentando le offerte indicanti uno Stato membro a moneta deprezzata o un nuovo Stato membro;
- diminuendo le offerte indicanti uno Stato membro a moneta apprezzata.

L'importo compensativo monetario è, se del caso, convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando:

- nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istan-

taneo massimo di 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale;

- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constatati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un periodo compreso tra il mercoledì di una settimana ed il martedì della settimana seguente e immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole, tenuto conto dell'adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia, se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

Articolo 5

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata:

- per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata;
- per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell'offerta, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 6

1. Il prodotto di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura alla Repubblica araba d'Egitto, deve corrispondere alle caratteristiche seguenti:

Farina di frumento tenero:

- Umidità: massimo 15 %;
- acidità: massimo 4 ml NaOH n per 100 g (calcolata sulla sostanza secca);
- tenore in ceneri: massimo 0,62 % rapportato alla sostanza secca.

Se il prodotto di cui all'articolo 1 non corrisponde alle caratteristiche precitate, viene rifiutato e rimane di proprietà dell'aggiudicatario.

2. L'offerta relativa al prodotto di cui all'articolo 1, per la fornitura alla Repubblica araba d'Egitto, deve essere fatta per le caratteristiche seguenti:

Farina di frumento tenero:

- umidità: massimo 15 %;
- acidità: massimo 4 ml NaOH n per 100 g (calcolata sulla sostanza secca);
- tenore in ceneri: massimo 0,62 % rapportato alla sostanza secca.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento francese è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante le quantità imbarcate e la qualità del prodotto;
- b) la data di partenza delle navi.

L'organismo d'intervento trasmette dette informazioni alla Commissione appena le riceve.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non è l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 8

Un certificato di presa in conto è rilasciato all'aggiudicatario che agisce come mandatario della Comunità dal mandatario del paese destinatario al momento della consegna della merce al porto di imbarco, o, in mancanza di tale ricevente, all'organismo d'intervento dello Stato membro sul territorio del quale ha luogo l'imbarco.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

REGOLAMENTO (CEE) N. 1249/78 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1978

che ripartisce i contingenti quantitativi comunitari all'esportazione per talune ceneri e per taluni residui di rame, nonché per taluni cascami e rottami di rame, di alluminio e di piombo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 915/78 del Consiglio, del 2 maggio 1978, che fissa per il 1978 contingenti quantitativi comunitari all'esportazione per talune ceneri e per taluni residui di rame, nonché per taluni cascami e rottami di rame, di alluminio e di piombo ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, conformemente all'articolo 2 del succitato regolamento (CEE) n. 915/78, per la ripartizione dei contingenti è opportuno tener conto dei fabbisogni stimati, nonché delle possibilità di esportazione precedentemente aperte per i prodotti in questione;

considerando che è necessario stabilire per la riserva comunitaria modalità di gestione più flessibili che

permettano a tutti gli esportatori l'accesso uguale e continuo ai contingenti fino al loro esaurimento;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I contingenti quantitativi comunitari all'esportazione stabiliti dal regolamento (CEE) n. 915/78 per il periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1978 sono ripartiti tra gli Stati membri come segue, senza pregiudizio del paragrafo 2 e dell'articolo 4 :

Numero della tariffa doganale comune	Denominazione dei prodotti	Quantitativi (tonnellate)	
ex 26.03	Ceneri e residui di rame e leghe di rame	R. f. di Germania	7 700
		Francia	5 000
		Italia	1 250
		Benelux	1 150
		Regno Unito	2 600
		Danimarca	1 300
		Irlanda	—
		+ riserva comunitaria	2 000
ex 74.01	Cascami e rottami di rame e leghe di rame	R. f. di Germania	10 500
		Francia	7 800
		Italia	1 400
		Benelux	3 200
		Regno Unito	1 750
		Danimarca	450
		Irlanda	400
		+ riserva comunitaria	1 500

⁽¹⁾ GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 del 3. 5. 1978, pag. 9.

Numero della tariffa doganale comune	Description	Quantitativi (tonnellate)	
76.01 B	Cascami e rottami di alluminio	R. f. di Germania	1 800
		Francia	1 025
		Italia	690
		Benelux	680
		Regno Unito	880
		Danimarca	35
		Irlanda	—
		+ riserva comunitaria	490
78.01 B	Cascami e rottami di piombo	R. f. di Germania	705
		Francia	470
		Italia	250
		Benelux	140
		Regno Unito	395
		Danimarca	60
		Irlanda	—
		+ riserva comunitaria	230

2. I quantitativi esportati in base ai contingenti fissati per i primi quattro mesi del 1978 dal regolamento (CEE) n. 2878/77 del Consiglio del 20 dicembre 1977⁽¹⁾ e ripartiti dal regolamento (CEE) n. 2886/77 della Commissione del 23 dicembre 1977⁽²⁾ saranno dedotti dai quantitativi sopraindicati.

Articolo 2

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro, quale è definita all'articolo 1, paragrafo 1, o se la stessa aliquota diminuita della parte versata alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 4, è utilizzata sino a concorrenza del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede, mediante notifica alla Commissione e sempre che la consistenza della riserva lo permetta, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

2. Se, dopo aver esaurito la sua aliquota iniziale, lo Stato membro ha utilizzato anche la seconda aliquota sino a concorrenza del 90 % o più, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota, pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato anche la terza aliquota sino a concorrenza del 90 % o più, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

⁽¹⁾ GU n. L 332 del 24. 12. 1977, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 332 del 24. 12. 1977, pag. 30.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite dai suddetti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 3

Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 2 sono valide fino al 31 dicembre 1978.

Articolo 4

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° novembre 1978, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che alla data del 15 ottobre 1978 supera il 60 % dell'importo iniziale. Essi possono versare un quantitativo superiore se vi è motivo di ritenere che la loro quota parte iniziale possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° novembre 1978 il totale delle esportazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 ottobre 1978 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 5

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente all'articolo 1 ed informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le modifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 novembre 1978, dell'entità della riserva sopra i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 4.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 6

1. Gli Stati membri decidono le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 2 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli esportatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle esportazioni dei prodotti in questione sulle loro

aliquote, man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati dalle autorizzazioni o dai documenti doganali all'esportazione.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle esportazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 7

Gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni previste all'articolo 8 del regolamento CEE n. 1023/70.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso si applica fino al 31 dicembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Wilhelm HAFERKAMP

REGOLAMENTO (CEE) N. 1250/78 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1978****che modifica il regolamento (CEE) n. 1624/76 per quanto riguarda l'importo integrativo dell'aiuto concesso per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1038/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che il regolamento (CEE) n. 1624/76 della Commissione, del 2 luglio 1976, relativo a disposizioni particolari concernenti il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2724/77⁽⁴⁾, prevede, all'articolo 8, paragrafo 2, che qualora l'importo dell'aiuto, espresso nella moneta dello Stato membro destinatario, applicabile il giorno della denaturazione o della trasformazione del latte scremato in polvere in alimenti composti per animali sia superiore a quello valido il giorno dell'esportazione, lo Stato membro destinatario versi all'importatore l'importo corrispondente a tale aumento allorché viene fornita la prova che la trasformazione o la denaturazione è effettuata dopo la data d'applicazione del nuovo importo dell'aiuto ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1978.

considerando che si è in realtà constatato che l'importatore non sempre provvede personalmente alla trasformazione del latte scremato in polvere in alimenti composti ; che sotto il profilo economico appare giustificato che l'importo integrativo dell'aiuto venga concesso al trasformatore del latte scremato in polvere ; che occorre pertanto adattare conseguentemente il regolamento (CEE) n. 1624/76 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 8, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1624/76 il termine « importatore » è sostituito dal termine « trasformatore del latte scremato in polvere ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 134 del 22. 5. 1978, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 180 del 6. 7. 1976, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 315 del 9. 12. 1977, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1251/78 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1978

che sottopone a sorveglianza comunitaria l'importazione di taluni prodotti tessili provenienti da alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1439/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo al regime comune per le importazioni⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

sentito il parere del comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del suddetto regolamento,

considerando che fra la Comunità e taluni paesi terzi firmatari dell'accordo internazionale per il commercio di prodotti tessili sono stati negoziati accordi commerciali per detti prodotti per il periodo dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1982, e che a termini di detti accordi il commercio suddetto è stato disciplinato in modo da evitare perturbazioni del mercato e pregiudizi ai produttori comunitari e da consentire fra l'altro alla Comunità di subordinare l'immissione in libera pratica di prodotti tessili ad un'autorizzazione d'importazione ;

considerando che la Comunità ha messo in atto misure volte ad impedire perturbazioni del mercato causate dall'importazione di taluni prodotti tessili originari dei paesi dell'area mediterranea firmatari di accordi che stabiliscono regimi preferenziali con la Comunità ossia l'Egitto, la Grecia, il Portogallo, la Spagna e la Turchia e che dovrebbero essere istituite procedure amministrative atte a fornire rapide informazioni sulla tendenza delle correnti di scambio di detti prodotti ;

considerando che per ottenere i dati di cui sopra è necessario instaurare una sorveglianza comunitaria su queste importazioni mediante documenti di importazione rilasciati dagli Stati membri agli importatori ;

considerando che occorre fissare a 3 mesi il periodo di validità di detti documenti di importazione ;

considerando che, qualora si stabilisca un soddisfacente livello di cooperazione amministrativa fra la Comunità ed un paese esportatore, la Commissione potrà stabilire procedure alternative per l'ottenimento delle suddette informazioni,

Articolo 1

Dal 1° luglio 1978 l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti che figurano in allegato, originari dei paesi ivi menzionati, è soggetta a sorveglianza comunitaria conformemente alle procedure di cui agli articoli 7, 8 e 11 del regolamento (CEE) n. 1439/74.

Articolo 2

I prodotti ai quali si applica l'articolo 1 possono essere immessi in libera pratica in uno Stato membro unicamente dietro presentazione di un documento di importazione. Tale documento è rilasciato o vidimato gratuitamente, e per i quantitativi richiesti, da un'autorità competente dello Stato membro di importazione entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla presentazione di una dichiarazione o di una semplice richiesta di un importatore della Comunità, ed è valido per tre mesi dalla data del rilascio.

Articolo 3

La dichiarazione o la richiesta dell'importatore, presentata alla competente autorità dello Stato membro per il rilascio di un documento di importazione, deve contenere i seguenti dati :

- nome ed indirizzo dell'importatore e dell'esportatore ;
- numero della categoria del prodotto in questione, riportato nella colonna 1 dell'allegato ;
- voce o sottovoce della tariffa, indicata nella colonna 2 dell'allegato ;
- paese di origine ;
- quantitativo del prodotto nell'unità precisata nella colonna 5 dell'allegato per la rispettiva categoria ;
- data prevista per l'importazione, se conosciuta ;
- se le merci saranno reimportate nella Comunità dopo perfezionamento passivo ;

e deve essere accompagnata da una copia certificata conforme del bollettino di carico, della lettera di credito o di un altro documento commerciale che comprovino la ferma intenzione di eseguire l'importazione.

⁽¹⁾ GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 1.

Articolo 4

In applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1439/74 :

- a) gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro i dieci giorni successivi alla fine d'ogni mese, i quantitativi dei prodotti per i quali sono stati rilasciati o vidimati nel mese in corso i documenti di importazione, suddivisi per paese di origine e per categoria ed espressi nelle unità indicate nell'allegato. I prodotti reimportati nella Comunità dopo perfezionamento passivo devono essere indicati a parte ;
- b) gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro i trenta giorni successivi alla fine di ogni

mese, le importazioni di prodotti ai quali si applica l'articolo durante detto mese, suddivisi per paesi d'origine, classificati in base al codice Nimexe e nelle unità indicate nell'allegato. Questa comunicazione menziona separatamente le quantità messe in libera pratica, le quantità importate ai fini del perfezionamento attivo nonché quelle reimportate nella Comunità dopo perfezionamento passivo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e si applica fino al 31 dicembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1978.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

ALLEGATO

GRUPPO I

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimex (1978)	Designazione delle merci	Unità	Paesi terzi
1	55.05	55.05-13; 19; 21; 25; 27; 29; 33; 35; 37; 41; 45; 46; 48; 52; 58; 61; 65; 67; 69; 72; 78; 92; 98	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Tonnellate	Egitto Spagna Grecia Turchia Portogallo
2	55.09	55.09-01; 02; 03; 04; 05; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 29; 31; 33; 35; 37; 38; 39; 41; 49; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 61; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 76; 77; 78; 81; 82; 83; 84; 86; 87; 92; 93; 97	Altri tessuti di cotone: Tessuti di cotone diversi dai tessuti di cotone a punto di garza, ricci del tipo spugna, nastri, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate:	Tonnellate	Spagna Grecia Turchia Portogallo
3	56.07 A	56.07-01; 04; 05; 07; 08; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 21; 23; 24; 26; 27; 28; 32; 33; 34; 36	Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco: A. Fibre tessili sintetiche: Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi dai nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia	Tonnellate	Spagna Grecia Portogallo
4	ex 60.04	60.04-01; 05; 13; 18; 28; 29; 30; 41; 50; 58	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e manufatti simili, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sintetiche, T-shirts e magliette a collo alto di fibre artificiali	1 000 pezzi	Portogallo Spagna Grecia Turchia
5	ex 60.05 A	60.05-01; 27; 28; 29; 30; 33; 36; 37; 38	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: — Maglioni, pullovers, slip-overs, completi a due pezzi di maglia, giubbotti e giacche, a maglia non elastica né gommata di lana, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Spagna Grecia Portogallo
6	ex 61.01 ex 61.02 B	61.01-62; 64; 66; 72; 74; 76 61.02-66; 68; 72	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Mutande, «shorts» e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo, pantaloni, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche e artificiali	1 000 pezzi	Spagna Grecia Portogallo

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1978)	Designazione delle merci	Unità	Paesi terzi
7	ex 60.05 A II ex 61.02 B	60.05-22 ; 23 ; 24 ; 25 61.02-78 ; 82 ; 84	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Camicette, camicette-bluse e bluse a maglia (non elastica né gommata) oppure tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Grecia Portogallo Turchia
8	ex 61.03	61.03-11 ; 15 ; 19	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini : Camicie e camicette tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Portogallo
12	ex 60.03	60.03-11 ; 19 ; 25 ; 27 ; 30 ; 90	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata : diversi dalle calze di fibre tessili sintetiche da donna	1 000 paia	Spagna
13	ex 60.04	60.04-17 ; 27 ; 48 ; 56	Sottovesti a maglia non elastica né gommata : Mutande, mutandine e slip per uomo e per ragazzo, mutande, mutandine e slip per donna, per ragazza e per bambini esclusi i bambini piccoli (bébés), a maglia non elastica né gommata, di cotone o di fibre tessili sintetiche	1 000 pezzi	Spagna Grecia
16	ex 61.01	61.01-51 ; 54 ; 57	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : Vestiti completi, tessuti (compresi quelli composti di due o tre pezzi, ordinati, confezionati, trasportati e venduti in genere contemporaneamente) di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Grecia
20	ex 62.02 B	62.02-11 ; 19	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina ; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento : B. altri : Biancheria da letto, tessuta	Tonnellate	Spagna Grecia Portogallo

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1978)	Designazione delle merci	Unità	Paesi terzi
22	56.05 A	56.05-03; 05; 07; 09; 11; 13; 15; 19; 21; 23; 25; 28; 32; 34; 36; 38; 39; 42; 44; 45; 46; 47	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali) non preparati per la vendita al minuto: A. di fibre tessili sintetiche: Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco non preparate per la vendita al minuto	Tonnellate	Spagna Grecia
23	56.05 B	56.05-51; 55; 61; 65; 71; 75; 81; 85; 91; 95; 99	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto: B. di fibre tessili artificiali: Filati di fibre tessili artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	Tonnellate	Spagna
25	ex 60.04	60.04-21; 25; 51; 53	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: Pigiama e camicie da notte, a maglia, di cotone e di fibre tessili sintetiche, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés)	1 000 pezzi	Spagna
26	ex 60.05 A II ex 61.02 B	60.05-41; 42; 43; 44 61.02-48; 52; 53; 54	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Abiti interi tessuti e a maglia, per donna, ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Grecia Turchia
27	ex 60.05 A II ex 61.02 B	60.05-51; 52; 54; 58 61.02-57; 58; 62	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), tessute o a maglia	1 000 pezzi	Grecia

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1978)	Designazione delle merci	Unità	Paesi terzi
28	ex 60.05 A II	60.05-61 ; 62 ; 64	<p>Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata :</p> <p>A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento :</p> <p>II. altri :</p> <p>Pantaloni a maglia (esclusi gli shorts), diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali</p>	1 000 pezzi	Grecia Spagna
31	ex 61.09	61.09-50	<p>Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici :</p> <p>Reggiseno, tessuti o di maglia</p>	1 000 pezzi	Spagna Grecia
33	ex 51.04 A ex 62.03 B II	51.04-06 62.03-96	<p>Tessuti di fibre tessili, sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n. 51.01 o n. 51.02) :</p> <p>A. Tessuti di fibre tessili sintetiche</p> <p>Sacchi e sacchetti da imballaggio :</p> <p>B. di tessuti di altre materie tessili :</p> <p>II. altri :</p> <p>Tessuti ottenuti con lamette e simili di polietilene o di polipropilene, larghi almeno 3 metri ; sacchi di tessuti fabbricati con lamette e simili</p>	Tonnellate	Portogallo

REGOLAMENTO (CEE) N. 1252/78 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1978****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 705/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1436/77⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1224/78⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1436/

77 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 10. 7. 1977, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 152 dell'8. 6. 1978, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 12 giugno 1978 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	26,21 21,75 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1253/78 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1978****che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/78 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1126/78 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1135/78 ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1225/78 ⁽⁶⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 2,5 unità di

conto per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 ⁽⁷⁾ conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 2744/75 ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 ⁽⁹⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1135/78, modificato, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 21.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 23.⁽⁵⁾ GU n. L 141 del 30. 5. 1978, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 152 dell'8. 6. 1978, pag. 13.⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁸⁾ GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 65.⁽⁹⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 12 giugno 1978 che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
07.06 A	14,70 ⁽¹⁾	13,20 ⁽¹⁾⁽⁵⁾
11.01 C ⁽²⁾	152,01	147,01
11.02 A III ⁽²⁾	152,01	147,01
11.02 B I a) 1 ⁽²⁾	133,17	130,67
11.02 B I b) 1 ⁽²⁾	133,17	130,67
11.02 C III ⁽²⁾	209,18	204,18
11.02 D III ⁽²⁾	85,80	83,30
11.02 E I a) 1 ⁽²⁾	85,80	83,30
11.02 E I b) 1 ⁽²⁾	168,34	163,34
11.02 F III ⁽²⁾	152,01	147,01
11.04 C I	17,20	11,70 ⁽⁵⁾
11.07 A II a)	154,37 ⁽⁴⁾	145,37
11.07 A II b)	117,62	108,62
11.07 B	135,59 ⁽⁴⁾	126,59
23.02 A I a)	24,49	24,49
23.02 A I b)	78,36	78,36
23.02 A II a)	19,59	19,59
23.02 A II b)	78,36	78,36

⁽¹⁾ Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

⁽⁴⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 questo prelievo è diminuito di 0,45 UC/100 kg per i prodotti originari della Turchia.

⁽⁵⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari dei paesi e territori:

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alle sottovoci ex 11.04 C I, ex 11.04 C II a) e b);
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1978

che fissa l'importo massimo dell'aiuto speciale per il latte scremato in polvere per la nona gara particolare effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1844/77

(78/500/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1844/77 della Commissione, del 10 agosto 1977, relativo alla concessione mediante gara di un aiuto speciale per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione di animali diversi dai giovani vitelli⁽³⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per l'importo di tale aiuto speciale;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6 di tale regolamento, per ciascuna gara particolare è fissato un importo massimo dell'aiuto o si decide di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenendo conto, in particolare, sia del prezzo minimo valido per la gara particolare del mese in questione ai sensi del regolamento (CEE) n. 368/77, sia della situazione sul mercato del latte scremato in polvere e su quello della soia, nonché dei quantitativi offerti, è opportuno fissare l'importo

massimo dell'aiuto speciale per la 9ª gara particolare al livello sotto indicato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la 9ª gara particolare effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1844/77 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 9 maggio 1978, l'importo massimo dell'aiuto speciale è fissato a 76 UC/100 kg di latte scremato in polvere.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 205 dell'11. 8. 1977, pag. 11.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1978

che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la quindicesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 368/77

(78/501/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione, del 23 febbraio 1977, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 214/78⁽⁴⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 di tale regolamento, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara; che l'importo del deposito cauzionale di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere e il prezzo minimo fissato;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate in occasione della 15ª gara particolare, il prezzo minimo al livello sotto indicato e di

determinare in conseguenza il deposito cauzionale di trasformazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la 15ª gara particolare effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 368/77 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 9 maggio 1978,

- il prezzo minimo di vendita è fissato a 13,75 UC/100 kg,
- il deposito cauzionale di trasformazione è fissato a 85 UC/100 kg.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.

(4) GU n. L 31 del 2. 2. 1978, pag. 12.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1978

che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la settantaquattresima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 232/75

(78/502/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 232/75 della Commissione, del 30 gennaio 1975, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 805/78⁽⁶⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di burro da essi detenuti ;

considerando che l'articolo 9 di tale regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un prezzo minimo di vendita eventualmente differenziato secondo la destinazione prevista e secondo il tenore in materie grasse del burro o sia deciso di non dar corso alla gara ; che gli importi del deposito cauzionale di trasformazione devono essere fissati tenendo conto della differenza tra i prezzi minimi di vendita e il prezzo di mercato del burro ;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate in occasione della 74ª gara particolare, i prezzi minimi di vendita ai livelli sotto indicati e determinare in conseguenza i depositi di trasformazione ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la 74ª gara particolare effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 232/75, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 9 maggio 1978, i prezzi minimi di vendita e i depositi cauzionali sono fissati come segue :

Destinazione del burro (articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 232/75)	Tenore in materie grasse del burro	Prezzo minimo di vendita (in UC per 100 kg di burro)	Deposito cauzionale di trasformazione (in UC per 100 kg di burro)
Formula A	uguale o superiore a 82 %	88	167
	inferiore a 82 %	—	—
Formula B	uguale o superiore a 82 %	130	125
	inferiore a 82 %	—	—

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

(4) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.

(5) GU n. L 24 del 31. 1. 1975, pag. 45.

(6) GU n. L 108 del 22. 4. 1978, pag. 10.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1978

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la quarantunesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77

(78/503/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 705/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che, in conformità del regolamento (CEE) n. 1634/77 della Commissione, del 19 luglio 1977, relativo ad una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁵⁾, un importo massimo per la restituzione è fissato per la gara parziale in causa, entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ;

considerando che per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale e anche delle spese afferenti all'esportazione di zucchero ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantunesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la quarantunesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 25,401 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 35.

(4) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

(5) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1978

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la trentesima gara parziale di zucchero greggio di barbabietole effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1790/77

(78/504/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 705/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando, che in conformità del regolamento (CEE) n. 1790/77 della Commissione, del 2 agosto 1977, relativo ad una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio di barbabietole⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁵⁾, un importo massimo per la restituzione è fissato per la gara parziale in causa, entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

considerando che per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale e anche delle spese afferenti all'esportazione di zucchero;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la trentesima gara parziale di zucchero greggio di barbabietole effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1790/77, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 22,493 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 94 dell'8. 4. 1978 pag. 1.

(3) GU n. L 197 del 4. 8. 1977, pag. 11.

(4) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

(5) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1978

che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 79/75

(78/505/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento⁽³⁾, i prezzi minimi di vendita per i prodotti oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;

considerando che, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 79/75 della Commissione, del 14 gennaio 1975, relativo alla vendita mediante gare periodiche di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2770/77⁽⁵⁾, sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine disossate; che in conseguenza occorre fissare i prezzi minimi di vendita;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I prezzi minimi di vendita da applicare, per le carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento, ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 79/75, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto 1° maggio 1978, sono fissati nell'allegato della presente decisione.

2. Non è dato seguito alle offerte presentate nell'ambito della gara di cui al paragrafo 1 per i prodotti non indicati nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.

(4) GU n. L 10 del 15. 1. 1975, pag. 9.

(5) GU n. L 320 del 15. 12. 1977, pag. 16.

ANNEXE — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (1)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkoopprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspriser UC/t — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/ton
<i>Ochsen A</i>	
Filets	6 842
Roastbeef	3 850
Oberschalen	2 514
Unterschalen	2 423
Kugeln	2 382
Hüftstücke	2 242
Kniekehlfleisch	1 851
Hesse	1 655
<i>Bullen A</i>	
Filets	6 842
Roastbeef	3 847
Oberschalen	2 575
Unterschalen	2 435
Kugeln	2 417
Hüftstücke	2 285

(1) Avis d'adjudication n° D P — 23, JO n° C 79 du 22. 4. 1978, p. 19.

(1) Ausschreibung Nr. D P — 23, ABl. Nr. C 79 vom 22. 4. 1978, S. 19.

(1) Bando di gara n. D P — 23, GU n. C 79 del 22. 4. 1978, pag. 19.

(1) Bericht van inschrijving nr. D P — 23, PB nr. C 79 van 22. 4. 1978, blz. 19.

(1) Notice of invitation to tender No D P — 23, OJ No C 79, 22. 4. 1978, p. 19.

(1) Licitationsbekendtgørelse nr. D P — 23, EFT nr. C 79 af 22. 4. 1978, s. 19.

DANMARK (2)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkoopprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspriser UC/t — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/ton
<i>Ungtyre af første kvalitet</i>	
Udbenede forfjerdinger uden bryst og slag	1 704
<i>Tyre prima</i>	
Fileter	2 684
<i>Kvier af første kvalitet</i>	
Udbenede bagfjerdinger uden fileter og mørbrad	1 967

(2) Avis d'adjudication n° DK P — 35, JO n° C 79 du 22. 4. 1978, p. 23.

(2) Ausschreibung Nr. DK P — 35, ABl. Nr. C 79 vom 22. 4. 1978, S. 23.

(2) Bando di gara n. DK P — 35, GU n. C 79 del 22. 4. 1978, pag. 23.

(2) Bericht van inschrijving nr. DK P — 35, PB nr. C 79 van 22. 4. 1978, blz. 23.

(2) Notice of invitation to tender No DK P — 35, OJ No C 79, 22. 4. 1978, p. 23.

(2) Licitationsbekendtgørelse nr. DK P — 35, EFT nr. C 79 af 22. 4. 1978, s. 23.

IRELAND (1)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkoopprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspriser UC/tonne — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/ton	
	A	B
<i>Steers 1 and 2 and Heifers 2</i>		
Fillets	6 828	6 795
Striploins	—	3 453
Insides	2 611	2 331
Outsides	2 554	2 309
Knuckles	—	2 231
Rumps	2 726	2 432
Plates and Flanks	1 043	764
Brisket	—	1 163
Cube rolls	3 245	3 016
Forequarters	1 571	1 281
A = stored in Ireland B = stored in the United Kingdom		

(1) Avis d'adjudication n° IRL P — 35, JO n° C 97 du 22. 4. 1978, p. 12.

(1) Ausschreibung Nr. IRL P — 35, ABl. Nr. C 97 vom 22. 4. 1978, S. 12.

(1) Bando di gara n. IRL P — 35, GU n. C 97 del 22. 4. 1978, pag. 12.

(1) Bericht van inschrijving nr. IRL P — 35, PB nr. C 97 van 22. 4. 1978, blz. 12.

(1) Notice of invitation to tender No IRL P — 35, OJ No C 97, 22. 4. 1978, p. 12.

(1) Licitationsbekendtgørelse nr. IRL P — 35, EFT nr. C 97 af 22. 4. 1978, s. 12.

UNITED KINGDOM (2)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkoopprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspriser UC/t — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/ton	
	<i>Steers L/M, L/H and Heifers T</i>	
Fillets	7 068	
Striploins	3 677	
Topside	2 727	
Silverside	2 619	
Thick flanks	2 605	
Rumps	2 835	
Shins and Shanks	1 522	
Fore ribs	1 962	
Ponies	1 685	

(2) Avis d'adjudication n° UK P — 13, JO n° C 97 du 22. 4. 1978, p. 17.

(2) Ausschreibung Nr. UK P — 13, ABl. Nr. C 97 vom 22. 4. 1978, S. 17.

(2) Bando di gara n. UK P — 13, GU n. C 97 del 22. 4. 1978, pag. 17.

(2) Bericht van inschrijving nr. UK P — 13, PB nr. C 97 van 22. 4. 1978, blz. 17.

(2) Notice of invitation to tender No UK P — 13, OJ No C 97, 22. 4. 1978, p. 17.

(2) Licitationsbekendtgørelse nr. UK P — 13, EFT nr. C 97 af 22. 4. 1978, s. 17.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1978

relativa alla fissazione dei quantitativi di prodotti del settore delle carni bovine originarie del Kenia e del Madagascar per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione nel mese di giugno 1978

(78/506/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3328/75 del Consiglio, del 18 dicembre 1975, che proroga il regime di riduzione degli oneri all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2570/77 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3376/75 della Commissione, del 23 dicembre 1975, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3328/75 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 622/78 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3328/75 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine ;

considerando che nel periodo dal 1° al 10 maggio 1978 non sono state presentate domande di titoli ; che è pertanto possibile stabilire i quantitativi restanti per i quali potranno essere chiesti titoli a decorrere dal 1° giugno 1978,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3376/75, nei primi dieci giorni del mese di giugno 1978 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate :

Kenia :	130,0 tonnellate ;
Madagascar :	6 878,9 tonnellate.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 23. 12. 1975, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 300 del 24. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 333 del 30. 12. 1975, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 15.

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1978

per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/114/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi

(78/507/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 73/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾, modificata dall'atto di adesione, in particolare gli articoli 11, 12 e 13,

vista la direttiva 76/114/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi⁽²⁾,

considerando che l'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO) ha nel frattempo emanato due norme internazionali riguardanti un sistema mondiale di codificazione che consente di identificare tanto il costruttore di un veicolo⁽³⁾ quanto il veicolo stesso⁽⁴⁾; che è pertanto opportuno introdurre il sistema di identificazione del costruttore nella direttiva 76/114/CEE e, nel contempo, allineare le disposizioni di detta direttiva alla norma ISO relativa all'identificazione di un veicolo;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 76/114/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° ottobre 1978 gli Stati membri non possono, per ragioni concernenti le targhette e iscrizioni regolamentari o la posizione ed il modo di fissaggio di queste,

— rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE, o il rilascio del documento previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della

direttiva 70/156/CEE e l'omologazione di portata nazionale,

— vietare la prima messa in circolazione dei veicoli, se le targhette e iscrizioni regolamentari o la posizione ed il modo di fissaggio di queste su tale tipo di veicolo o su tali veicoli sono conformi alle disposizioni della direttiva 76/114/CEE modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1981 gli Stati membri:

— non possono più rilasciare il documento previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo le cui targhette e iscrizioni regolamentari o la loro posizione ed il modo di fissaggio di queste non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/114/CEE modificata dalla presente direttiva;

— possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo le cui targhette ed iscrizioni regolamentari o la posizione ed il modo di fissaggio di queste non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/114/CEE, modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1° ottobre 1981 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli le cui targhette ed iscrizioni regolamentari o la posizione ed il modo di fissaggio di queste non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/114/CEE modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono all'entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1° ottobre 1978 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 1.

(3) Norma ISO n. 3780 del 1° 2. 1976.

(4) Norma ISO n. 3779 del 15. 6. 1977.

*ALLEGATO***Modifica dell'allegato della direttiva 76/114/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975**

Punto 2.1.2 :

Alla quarta riga, le parole « DK per la Danimarca » sono sostituite da « 18 per la Danimarca ».

Modificare il testo della nota ⁽¹⁾ come segue :

Se un tipo di veicolo non è stato oggetto di una omologazione CEE e quindi non possiede un numero di omologazione CEE, uno Stato membro può esigere che il numero di omologazione nazionale sia indicato. In tal caso, il costruttore può apporre tale numero su una targhetta separata da quella del costruttore, ovvero sulla targhetta del costruttore stesso.

Ai punti 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 sostituire il termine « peso » col termine « massa ».

Punto 3.1, leggere :

3.1. Esso deve essere segnato sulla targhetta del costruttore, nonché sul telaio o sull'intelaiatura o su altra struttura analoga.

3.1.1. Esso deve essere composto da tre parti :

3.1.1.1. La prima parte consiste in un codice assegnato al costruttore del veicolo per consentire l'identificazione del suddetto costruttore. Tale codice è costituito da tre caratteri (lettere o cifre) assegnati dalle autorità competenti del paese in cui il costruttore ha la sede sociale, d'accordo con l'agenzia internazionale che opera su autorizzazione dell'organismo internazionale di normalizzazione (ISO). Il primo carattere designa una zona geografica, il secondo un paese all'interno di una zona geografica, il terzo un dato costruttore.

Se il costruttore produce meno di 500 veicoli all'anno, il terzo carattere sarà sempre un 9. Per l'identificazione di detto costruttore, l'autorità succitata assegna anche il terzo, il quarto ed il quinto carattere della terza parte.

3.1.1.2. La seconda parte è costituita da sei caratteri (lettere o cifre), che hanno lo scopo di indicare le caratteristiche generali dei veicoli. Se il costruttore non fa uso di uno o più di questi caratteri, gli spazi non usati devono essere riempiti con caratteri alfabetici o numerici, a scelta del costruttore stesso.

3.1.1.3. La terza parte, costituita da otto caratteri, di cui gli ultimi quattro devono essere numerici, deve consentire, in combinazione con le altre due parti, di identificare in modo inequivocabile un dato veicolo. In tutti gli spazi non utilizzati va inserita la cifra zero in modo da ottenere il numero completo dei caratteri prescritti.

3.1.2. Esso deve essere disposto possibilmente su un'unica riga.

In casi eccezionali, per motivi tecnici, esso può anche essere disposto su due righe. In tali casi non è però consentito suddividere una qualsiasi delle due parti sulle due righe. L'inizio e la fine di ciascuna riga devono essere delimitati da un simbolo; quest'ultimo non deve identificarsi con cifre arabe né con lettere latine maiuscole, né poter essere confuso con una di esse. Si può derogare a questa disposizione, nel caso delle targhette del costruttore, quando il numero è segnato su una sola riga. Il simbolo può anche essere segnato fra le tre parti (punto 3.1.1) all'interno di una riga.

Non sono ammessi spazi intermedi liberi tra i caratteri.

APPENDICE

ESEMPI DI TARGHETTE DEL COSTRUTTORE

Gli esempi che seguono non pregiudicano le indicazioni che figureranno in realtà sulle targhette del costruttore; essi vengono dati unicamente a titolo indicativo.

Esempio n. 1

<p>STELLA FABBRICA AUTOMOBILI</p> <p>e * 3 * 1485</p> <p>3 I S ' K L M 3 A C 8 B 1 2 3 9 5 4</p> <p>1 500 kg</p> <p>2 500 kg</p> <p>1 — 730 kg</p> <p>2 — 810 kg</p>
--

L'esempio si riferisce ad un veicolo della categoria M₁.

Le informazioni supplementari di cui al punto 2.2 possono essere apposte sotto o accanto alle indicazioni prescritte (vedi i rettangoli punteggiati nell'esempio illustrato qui sopra).

Esempio n. 2

<p>MAYER KRAFTFAHRZEUGWERK</p> <p>e * 1 * 501</p> <p>3 G T W O 1 8 0 0 9 B S 5 1 3 1 2</p> <p>22 000 kg</p> <p>38 000 kg</p> <p>1 — 7 000 kg</p> <p>2 — 8 000 kg</p> <p>3 — 8 000 kg</p>
--

L'esempio si riferisce ad un veicolo della categoria N₃.

Le informazioni supplementari di cui al punto 2.2 possono essere apposte sotto o accanto alle indicazioni prescritte (vedi i rettangoli punteggiati nell'esempio illustrato qui sopra).

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 976/78 del Consiglio, del 12 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 per quanto concerne il tasso di cambio da applicare a varie monete nel settore agricolo e relativo alle incidenze della fissazione di nuovi tassi rappresentativi sui diritti e sugli obblighi esistenti

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 125 del 13 maggio 1978)

Pagina 33 :

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 976/78 bisogna leggere :

Articolo 2 bis (del regolamento (CEE) n. 878/77), paragrafo 2, lettera a) :

« per il luppolo, dal 24 aprile 1978, per il franco francese, la sterlina irlandese, la lira italiana e la sterlina inglese ; ».
